





Prof. GIUSEPPE BIANCHINI

Assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali

Estratto da "Le Forze Sanitarie", - Anno VIII, n. 2, del 31 gennaio 1939-XVII






Prof. GIUSEPPE BIANCHINI

Assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali

Estratto da "Le Forze Sanitarie", - Anno VIII, n. 2, del 31 gennaio 1939-XVII



L'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali sorse in Italia con R. D. 13 maggio 1929, n. 928, seguita dal regolamento approvato con R. D. 5 ottobre 1933, n. 1565. Successivamente hanno disposto sulla materia i regi decreti 15 dicembre 1936, n. 2276, e 25 gennaio 1937 n. 200, l'ultimo dei quali approva il precedente ed il regolamento per l'esecuzione, del R. D. 17 agosto 1935, avente per titolo: «*Disposizioni per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali*», il quale è entrato in vigore il 1° aprile 1937-XV.

* * *

Come già dissi illustrando la legislazione sugli infortuni del lavoro, per le malattie professionali si applicano le stesse disposizioni che concernono gli infortuni, salvo speciali disposizioni contenute nel Titolo IV del Regolamento ed altre specificatamente indicate nello stesso regolamento. Di queste mi occuperò brevemente, dopo avervi illustrato il contenuto dottrinale inerente al concetto di malattia professionale, astruendo dai riferimenti professionali e dai caratteri clinici, dei quali sarà parlato in sede più opportuna.

Al contrario dell'infortunio, il quale è un evento insolito ed abnorme interrompente l'andamento normale del lavoro, intercalandovisi improvvisamente ed imprevedibilmente, e che

pertanto non è legato necessariamente al lavoro, potendo anche non verificarsi, la malattia professionale costituisce del lavoro una emergenza inscindibile, la quale non potrebbe non avvenire, in quanto sorge da causalità lesive indissolubilmente connaturate col lavoro e svolgenti pertanto la loro azione dannosa lentamente e reiteratamente, in funzione del decorso stesso del lavoro.

Nel determinismo dell'infortunio interviene quindi una causa violenta, nel determinismo della malattia professionale una causa lenta, la prima agente con azione concentrata di tempo, la seconda con azione diluita.

Tali sono gli elementi differenziali dell'infortunio e della malattia professionale e tale è il concetto che si deve avere di malattia professionale; attingere tale concetto da altri elementi contingenti, significa allontanarsi dai capisaldi dottrinari in materia e creare superflui e pericolosi equivoci.

Per tal motivo, non è a condividere il giudizio espresso dalla Suprema Corte, la quale, decidendo in causa Romeo contro Sindacato Marittimo Italiano Infortuni (sentenza Cassazione del Regno 3 novembre 1926 in *Rass. Prev. Sociale* n. 6, giugno 1927, pag. 45) sul significato infortunistico dell'azione esercitata dalla bassa temperatura invernale a cui si esponga un operaio fuochista, che passi dal locale infocato dei forni, sopra coperta, per ragioni di lavoro, sentenziosamente che, trattandosi dell'azione normale delle ordinarie condizioni atmosferiche del momento, si era nei termini di vera malattia professionale, in quanto mancava nella specie la *causa vio-*

Ciclo di lezioni del Corso di medicina sociale corporativa svolto lo scorso anno alla R. Università di Siena in collaborazione con il Sindacato nazionale fascista dei medici. Vedi «*Le Forze Sanitarie*», 1938, fascicoli 12, 13, 18, 19 e 23.

lenta, la quale è costituita da quell'elemento straordinario ed imprevisto che turba repentinamente le normali condizioni del lavoro.

L'equivoco sorge dall'aver identificato due concetti che devono essere tenuti distinti, cioè l'infortunio e la causa violenta; giacchè evidentemente, nel caso in oggetto, non è la causa violenta che manca — in quanto il cambiamento termico cui l'operaio si espone nel passare da un ambiente caldo ad un ambiente freddo è (genericamente) sempre capace (causa) di risvegliare una affezione flogistica del polmone, agendo con causalità concentrata (causa violenta) — sibbene manca la straordinarietà e la imprevedibilità del fatto interrompente le normali condizioni del lavoro, in che consiste l'infortunio. Si tratta dunque nella specie di un danno della persona attuatosi in occasione di lavoro e per causa violenta, ma non per infortunio. Sarà dunque una malattia professionale, per dirla con la Suprema Corte, in quanto inerente alla professione di coloro che, per ragioni del proprio mestiere, sono costretti a passare da un ambiente caldo ad un ambiente freddo; ma non è evidentemente una malattia professionale nel senso classico e dottrinario della parola, poichè priva dell'unico elemento discriminativo che è la *causa lenta*.

Nella specie io direi che non si è nei termini dell'infortunio indennizzabile, perchè ne manca di fatto uno degli elementi costitutivi (infortunio), e che non si è nemmeno nei termini di malattia professionale, ancorchè identificata dalla Corte Suprema in «uno di quegli eventi prevedibili e previsti dell'operaio, che impegna un determinato lavoro, in quanto s'immedesima con la specialità del lavoro stesso e sono quasi inevitabili», come sarebbero il saturnismo nei verniciatori e la paralisi saturnina nei tipografi, ecc., perchè ne manca il costituente discriminativo; si tratterà di malattia del lavoro, ma non di malattia professionale.

La nostra legge tutela i danni emergenti da quelle malattie professionali che insorgono esclusivamente per l'azione lenta e reiterata di causalità lesive indissolubilmente connaturate con il lavoro, analogamente a tutte le legislazioni straniere. Purtroppo, tale protezione si volge solo contro un esiguo numero di malattie pro-

fessionali, contenute in una lista, la quale per giunta non tien conto nemmeno di tutte le manifestazioni morbose inerenti alle singole intossicazioni e nemmeno di tutte le lavorazioni dalle quali tali intossicazioni possono derivare. Non è a escludere che la tabella venga modificata e completata, perchè così dice la legge; comunque, non va dimenticato che la proposizione XXVIII della Carta del Lavoro ha proclamato che lo Stato Fascista si propone questa forma di assicurazione come *avviamento* alla assicurazione generale contro tutte le malattie. Si tratta quindi di un provvedimento di transito, destinato a scomparire ed a compenetrarsi nella più larga forma di previdenza e forse, come metà suprema, nella auspicata unificazione delle assicurazioni sociali.

La tabella delle malattie professionali per le quali è obbligatoria l'assicurazione, delle lavorazioni corrispondenti e del periodo massimo di indennizzabilità di ciascuna delle malattie stesse dalla cessazione del lavoro, comprende:

- 1) L'intossicazione da piombo, sue leghe e composti.
- 2) L'intossicazione da mercurio, sue leghe e composti.
- 3) L'intossicazione da fosforo bianco o giallo.
- 4) L'intossicazione da solfuro di carbonio.
- 5) L'intossicazione da benzolo e omologhi, derivati nitrati e clorati di benzolo ed analoghi, e derivati aminici degli idrocarburi benzenici.
- 6) L'anchilostomiasi.

Si deve riconoscere che tale tabella, oltre ad essere difettosa quantitativamente, lo è anche qualitativamente, poichè, come disse il BIONDI, se noi finora non conosciamo delle intossicazioni se non i fenomeni clamorosi e vaghiamo ancora nella incertezza e nel dubbio per altri effetti meno chiari e definiti, ma pur sempre disastrosi, come possiamo definire nettamente alcuni effetti nocivi dei veleni industriali, senza correre il rischio di far indennizzare ad esempio la colica saturnina, lasciando fuori, od almeno rendendone incerto e controverso l'accertamento, l'arteriosclerosi da piombo? E d'altronde, perchè indennizzare l'avvelenamento cronico da solfuro di carbonio e non quello per gas carbonici e così via? Non si esce da questa incertez-

za che con l'assicurazione contro tutte le malattie o meglio ancora con l'assicurazione integrale. Solo allora le Assicurazioni obbligatorie avranno un contenuto essenzialmente e veramente sociale.

* * *

L'art. 3 della legge statuisce che l'assicurazione è obbligatoria per le malattie professionali, le quali siano contratte nell'esercizio ed a *causa* delle lavorazioni specificate nella tabella allegata, ed in questa si specificano le intossicazioni e le loro *conseguenze dirette*.

Ha inteso il legislatore, con la qualifica di « dirette », riferirsi alle conseguenze, le quali siano uniche ed esclusive delle intossicazioni stesse, indipendentemente dal concorso di eventuali concause preesistenti o sopravvenute? Tale questione, destinata fatalmente a suscitare controversie, merita un chiarimento.

Il legislatore, all'art. 3, ha parlato di *causa*, senza altro aggiuntivo. Orbene, quando per un rapporto giuridico si chiede un nesso di causalità, senza particolari riserve, si intende che nel nesso di causalità sia compreso anche quello di concausalità. In altri termini si può dire essere irrilevante, per la definizione di quel tale rapporto giuridico, che la causa dell'avvenimento, contemplato dal rapporto giuridico stesso, sia unica o che con essa concorrano altre cause, quando il legislatore non abbia detto che quel tale avvenimento, di cui si occupa, deve essere *l'unica causa* di quel tale effetto che vuol contemplare (BIONDI). Quindi è a ritenere che, dati gli scopi della speciale previdenza sociale, non debba scartarsi il concetto di *concausalità*, assegnando alla parola « dirette » un significato di *dipendenza*, ed attenendosi sempre ai concetti di causa, concausa, occasione, coincidenza, quali furono da noi illustrati a proposito degli infortuni del lavoro.

Lo spirito informatore della legge, come giustamente fa rilevare CIAMPOLINI, deve essere quindi inteso all'esclusivo riconoscimento di una azione dannosa che sia alle sole *dipendenze* del lavoro e non una presunta azione del tossico incriminabile nel favorire la comparsa od il peggioramento di malattie al seguito di altre ragioni.

Il datore di lavoro ha l'obbligo di trasmettere all'Istituto assicuratore la denuncia, corredata del certificato medico, entro i cinque giorni successivi a quello nel quale l'operaio ha fatto denuncia al datore di lavoro della manifestazione della malattia, la quale si considera verificata nel primo giorno di completa astensione dal lavoro. Se la malattia s'è manifestata dopo che l'assicurato ha cessato di prestare la sua opera nella lavorazione che ha determinato la malattia, la manifestazione di questa si considera verificata nel giorno in cui è presentata all'Istituto assicuratore la denuncia con il certificato medico. La denuncia della malattia professionale, da parte dell'operaio al datore di lavoro, deve a sua volta esser fatta entro quindici giorni dalla manifestazione di essa.

Il certificato medico deve contenere, oltre la indicazione del domicilio dell'ammalato e del luogo ove questo si trova ricoverato, una relazione particolareggiata della sintomatologia accusata dall'ammalato stesso e di quella rilevata dal medico certificante. Ciò richiama alla necessaria scrupolosità per la compilazione di questi certificati, o meglio di queste relazioni, e sarà sempre bene che il medico sia ricco il più possibile di notizie, per evitare la successiva richiesta di quei dati che possono essere stati eventualmente omissi e che possono invece avere importanza ai fini dell'orientamento valutativo, medico-legale e diagnostico.

Il medico pratico deve inoltre sapere che l'articolo 68 del R. D. gli dà diritto e preciso obbligo di denunciare all'Ispettorato corporativo competente per territorio, la esistenza di ogni caso di malattia professionale compresa nella lista e che i contravventori a tale disposizione sono puniti con l'ammenda da L. 25 a L. 100 e da L. 200 a L. 1000 qualora il sanitario che commette l'omissione sia il medico di fabbrica.

La corresponsione della indennità temporanea, che sarà valutata come per gli infortuni, si inizia per le malattie professionali soltanto dopo dieci giorni dall'abbandono del lavoro.

Per le malattie professionali spesso non è agevole stabilire quando sia cessata la inabilità temporanea totale e quando gli eventuali postumi possano considerarsi ormai stabilizzati e tali da consentire quindi la assegnazione della rendita.

Di fronte a tali problemi, talvolta ardui, il medico pratico dovrà essere molto cauto e prudente e sarà buona regola quella di segnalare all'istituto assicuratore — che spesso però avrà pensato direttamente al ricovero ed alla cura del malato — il decorso del male, cercando di essere scrupolosamente obiettivi e facendo presente, nei casi dubbi, la necessità di una visita di controllo da parte dei medici dell'istituto stesso.

Perchè l'operaio abbia diritto all'assegnazione della rendita (incapacità permanente) è necessario che la diminuzione della capacità lavorativa sia superiore al 20%.

Importante, per i riflessi che può avere nella pratica medica, è il contenuto dell'art. 38 del R. D. che dice: «Le prestazioni per le malattie professionali sono dovute anche quando l'assicurato abbia cessato di prestare la sua opera nelle lavorazioni per le quali è ammesso il diritto alle prestazioni, semprechè l'inabilità o la morte si verifichi entro il periodo di tempo che per ciascuna malattia è indicato nella tabella annessa al presente decreto.

«Le indennità sono pure dovute nel caso di *ricaduta* di una malattia precedentemente indennizzata o che sarebbe stata indennizzata ai termini del presente decreto, qualora tale ricaduta si verifichi non oltre il periodo di tre anni dalla

cessazione di prestazione d'opera nella lavorazione che abbia determinata la malattia».

Per ricaduta si deve quindi intendere il ripetersi della stessa manifestazione od anche di manifestazioni morbose diverse dalla prima, ma sempre facenti parte del quadro patologico caratteristico di quella data malattia professionale. Anche per la segnalazione e la valutazione di queste ricadute può essere richiesta l'opera del medico, la cui perizia avrà molta importanza ai fini di una giusta diagnosi e di una saggia interpretazione della malattia e della sua origine.

Infine, l'art. 64 del Regolamento dice che in caso di inabilità permanente al lavoro, per malattia professionale, se il grado di inabilità può essere ridotto con la sospensione temporanea o definitiva di quel particolare lavoro, ma l'operaio non intendesse abbandonarlo, la rendita in atto potrà essere ridotta e commisurata a quel minor grado di inabilità presumibile al quale il prestatore d'opera sarebbe ridotto con l'allontanamento da quella particolare lavorazione.

In caso di controversia la soluzione potrà essere demandata ad un Collegio medico arbitrale identico a quello che abbiamo veduto esser chiamato a decidere uguali controversie, quando l'operaio abbia una rendita per infortunio e non intenda sottoporsi a cure atte a diminuirne il grado di inabilità.

59025



428667

